SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77» **(944)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3
BEORCHIA, *relatore alla Commissione* 2

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77» (944), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato discusso in sede referente dalla nostra Commissione che decise di richiedere il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nelle nuova sede.

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Non credo di dover richiamare le motivazioni di questo provvedimento; infatti – come ha ricordato il Presidente – esso era già stato esaminato in sede referente. Devo, però, ricordare ai colleghi che si tratta di un provvedimento che fa seguito ad un regolamento comunitario che prevede, in sintesi, che il riscontro attuato normalmente dalla Guardia di Finanza non possa essere effettuato per trasporti vincolati al regime di transito comunitario presso gli uffici di passaggio, cioè presso l'ufficio doganale di entrata in uno Stato membro, diverso dallo Stato di partenza, e l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità stessa alla frontiera tra uno Stato membro ed un paese terzo; fatta salva, però, la facoltà della Guardia di finanza, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, in base a fondati sospetti di irregolarità, di fare richiesta al capo dell'ufficio doganale di sottoporre la merce a visita di controllo.

In sostanza, con questa disposizione, si esclude una duplicità d'intervento, che viene concentrato in un solo controllo in caso di sospetta irregolarità.

La seconda puntualizzazione prevede l'integrale sostituzione dell'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sugli avvisi di passaggio. Infatti gli avvisi, che vengono consegnati all'ufficio doganale di passaggio, devono essere allibrati, negli appositi registri, entro 24 ore dalla consegna. Non è più necessaria, quindi, la contestualità dell'allibramento che provocava una sosta forzata dei veicoli. L'allibramento, ripeto, deve essere di fatto eseguito entro le 24 ore dalla consegna degli avvisi.

Una terza disposzione prevede che i riferimenti che si fanno, nel testo unico in materia doganale, al precedente regolamento comunita-

rio sulla medesima materia (emanato nel 1969), siano ora fatti al regolamento n. 222/77, perchè quest'ultimo regolamento è una sorta di testo unico che ricomprende anche le norme presenti nel precedente regolamento del 1969.

Inoltre si stabilisce, all'articolo 4, che ricorrendo casi di necessità e di urgenza il Ministro delle finanze possa adottare, per il tempo strettamente necessario, misure eccezionali per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci; una facoltà, quindi, di intervento diretto del Ministro, quando ci siano speciali esigenze, anche in assenza dei presupposti del procedimento previsto dall'articolo 64 del testo unico in materia doganale.

Questo è la portata del provvedimento al nostro esame, che ha ottenuto un voto unitariamente favorevole da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ora, quindi, necessita di diventare legge dello Stato, perchè questo provvedimento può servire a rendere più fluido il traffico alle frontiere e anche ad agevolare lo scambio ed il traffico delle merci.

Pertanto prego i colleghi della Commissione di esprimere un voto favorevole sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera *d*), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 241. – (*Avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure*). – Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'articolo 11, lettera *d*), del regolamento CEE n. 222/77 devono essere allibrati,

non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa».

È approvato.

Art. 3.

I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976.

È approvato.

Art. 4.

Quando ricorrono i casi straordinari di necessità e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e non è stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze può adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.

È approvato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO